



Ministero delle Attività Produttive

Il Direttore Generale della Direzione Generale
per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 7;

VISTA la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

VISTA la domanda e la documentazione presentata dall'organismo "SVI - Società di Verifica Impianti. Srl" - Brescia - in data 22 luglio 2002 prot. n. 781489 e successiva integrazione del 27 settembre 2002 prot. n. 782254;

TENUTO CONTO che la documentazione prodotto dall'organismo soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo "SVI - Società di Verifica Impianti Srl" - con sede in Brescia - Via Rodi 15, e abilitato, quale organismo di ispezione di tipo A, ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie nella seguente tipologia di impianto:

- installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Art. 2


L'abilitazione ha una durata quinquennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.

PER COPIA CONFORME

25 NOV 2002



Ucc

MODULAR ICA. 23 Documenti\cavanna\Lettere\Decreto 462 SVI.doc

- 2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma UNI CEI EN 45004 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Art. 4

Con periodicità annuale l'organismo trasmette all'Ispettorato Tecnico dell'Industria un rapporto dettagliato dell'attività svolta nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero dei partecipanti.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 NOV. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. M. GOTI)

M. Goti

PER COPIA CONFORME

25 NOV. 2002

M. Goti



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEDCA DELLO STATO - Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Industria e dell'Artigianato - Roma

hsy